

NERO = passaggi tratti dalla PdL 2025 Zaccagnini / SEL
VERDE = " " " 2935 Cenni/Zanin / PD
BLU = " " " 2143 Parentela / M5S
MARRONE = " " " 3361 Schullian / SVP
ROSSO = proposte di aggiunte/modifiche/correzioni da parte della Campagna Contadina

CAPO I

Agricoltura contadine e relative semplificazioni normative

ARTICOLO 1

(Finalità generali)

1. Lo Stato custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, allo scopo di garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra di produrre per le generazioni presenti e future.

2 - riconosce la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone i contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori;

3 - riconosce la molteplicità di funzioni svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicità;

INTENDE:

4 - mantenere in tutti i territori un numero adeguato di agricoltori contadini ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio;

5 - sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali- zootecniche.

6 - garantire il diritto di accesso alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;

7 - sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

8 - valorizzare il legame tra famiglia, economia e territorio;

9 - favorire le modalità di accesso (e di controllo del) al mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina;

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Requisiti delle agricolture contadine:

- titolo di proprietà, di locazione, concessione o di comodato d'uso, (....) del fondo coltivato da contadini iscritti all'Albo di cui all'art. 3 della presente legge;
- conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari o dei soci della cooperativa e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di

lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

- c) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, modelli agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché modelli che prevedono la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;
- d) producono per l'autoconsumo, per la vendita diretta e in ambito locale dei prodotti trasformati in azienda o in strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione; utilizzano mercati locali o di filiera corta e applicano criteri di economia solidale e partecipata, controllano le varie fasi del ciclo produttivo e, in caso di trasformazione aziendale, producono e trasformano le proprie materie prime;
- e) praticano la vendita diretta dei propri prodotti, anche con l'utilizzo di internet, al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale. I prodotti sono provenienti dall'azienda stessa al 100% nel caso di prodotti primari o provenienti per almeno il 75% dall'azienda stessa nel caso di prodotti trasformati. Il restante 25 per cento può essere di origine extra aziendale ma esclusivamente proveniente da aziende contadine di prossimità; dal computo di questo 25% di provenienza extra-aziendale sono esclusi i conservanti tradizionali quali sale, pepe, zucchero, spezie o altri conservanti tipici tradizionali locali;
- f) se praticano l'allevamento questo è da intendersi di animali al pascolo o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente al pascolo; è fatto divieto di allevare animali permanentemente al chiuso;
- g) Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte esclusivamente dalle stesse aziende;
- h) Le aziende agricole contadine possono altresì costituirsi in consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo anche la presenza di enti e di università pubblici mediante contratti di rete.

2. Definizioni aggiuntive:

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) prodotti alimentari: le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all'alimentazione umana, realizzate con materie prime prodotte esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta in ambito locale;
- b) vendita diretta: la vendita svolta nel fondo di produzione, nei locali in esso inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino, o mediante consegna al domicilio del consumatore. È altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli utilizzatori finali nonché agli esercenti di vendita al dettaglio e di ristorazione in ambito locale, ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, altre aziende contadine, mense ed esercizi analoghi. Le forme aggregate o collettive sia di vendita esclusivamente tra soli produttori di aziende agricole che di acquisto non sono considerate passaggi di intermediazione. La vendita diretta comprende, oltre ai mercati contadini in ambito locale, anche la vendita *on line* al consumatore finale di prodotti di propria produzione; il sito aziendale viene equiparato ai fini della vendita online a punto vendita in azienda e pertanto, se il prodotto viene acquistato direttamente sul sito stesso, può essere spedito/recapitato, esclusivamente al consumatore finale che lo ha già acquistato, entro tutto il territorio nazionale;
- c) filiera corta : la filiera produttiva caratterizzata da un massimo di un solo passaggio di intermediazione commerciale tra il produttore e il consumatore finale;
- d) consumatore: chi acquista prodotti o servizi di ospitalità per il proprio uso personale o familiare;
- e) ambito locale: la Provincia dove ha sede l'azienda agricola contadina e le Province limitrofe.

ARTICOLO 3

(Ambiti di applicazione e Albo delle aziende contadine)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori. Le aziende agricole contadine, senza limiti minimi di superficie ed indipendentemente dalla categoria professionale agricola di appartenenza del titolare, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite come proprie del modello agricolo contadino all'art.2 comma 1 (Capo I) della presente legge, sono iscritte gratuitamente e senza tassa di concessione governativa, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo delle aziende contadine, di seguito denominato «albo» (istituito) presso il Comune di residenza.

2. L'iscrizione all'albo avviene previa richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina recante la dichiarazione il cui contenuto, valido fino a prova contraria, definisce l'appartenenza alla categoria delle aziende agricole contadine e deve includere senza eccezione e congiuntamente tutti i seguenti punti:

a) tipologia aziendale:

- conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi; **forme cooperativistiche composte da soli soci lavoratori**;
- ubicazione dell'azienda nello stesso Comune di residenza del titolare e in cui è istituito l'albo;
- occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito monetario, dedicata alla produzione contadina;
 - non svolge altre attività agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, non concede l'uso di questi a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

b) tecniche di produzione:

- colture e attività agricole e connesse diversificate;
- nel caso di allevamento gli animali sono tenuti per la maggior parte possibile del tempo al pascolo brado e non possono essere tenuti sistematicamente chiusi in ricoveri;

c) impatto ambientale:

- in tutte le fasi dei processi di produzione non sono utilizzate sementi **né organismi** geneticamente modificati, né prodotti dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica, senza che ciò implichi **di per sé il diritto a** l'uso della dicitura «da agricoltura biologica»;
- le tecniche di gestione del suolo adottate devono favorire il ripascimento, la fertilità e la ritenzione idrica nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalamento dei corsi d'acqua secondari e, comunque con tecniche agronomiche volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la valorizzazione della presenza contadina nei territori questi sono attuati in accordo con le amministrazioni locali;

d) prodotti:

- parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato è destinata all'autoconsumo familiare e all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;
- gli eventuali prodotti trasformati sono prodotti e trasformati in proprio, con tecniche esclusivamente artigianali;

e) ambito e modalità di vendita:

- la vendita è solo diretta, con massimo di un intermediario al consumatore finale;
- per i prodotti trasformati vengono utilizzati esclusivamente o in prevalenza, ossia nella misura di almeno **il 75%**, i propri prodotti. Prodotti extra-aziendali possono provenire esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimità con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale. I prodotti primari devono essere al 100 per cento di produzione aziendale;
- la vendita diretta avviene esclusivamente in ambito locale per quanto riguarda i prodotti trasformati e in ambito nazionale per quanto riguarda i prodotti primari.

3. Le aziende agricole contadine, le cooperative agricole contadine e i consorzi agricoli contadini sono tenuti a garantire il minimo impatto ambientale possibile ed attenersi a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione all'Albo in tutti i punti di cui al comma 2 e segnatamente al primo punto della lett. c dello stesso. Ciò non costituisce certificazione ope legis secondo i disciplinari tecnici di produzione del biologico e del biodinamico, ma elemento distintivo delle agricolture contadine singole o associate.

4. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai

disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica l'iscrizione all'Albo è revocata d'ufficio. Diversamente dai disciplinari previsti per l'ottenimento della certificazione "da agricoltura biologica", per le aziende contadine registrate all'Albo non è previsto l'obbligo delle certificazioni di filiera, eccetto che per i prodotti agrochimici impiegati sul terreno e sulle coltivazioni e con esclusione assoluta dell'uso di ogm.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per l'agricoltura contadina o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

ARTICOLO 4

(Norme di semplificazione sulla produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, con proprio decreto, nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, norme nazionali di indirizzo finalizzate anche all'adozione, da parte degli enti locali, di disposizioni di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari siano le aziende agricole contadine e le società e cooperative composte unicamente da soci lavoratori, iscritte all'albo, che trasformano per la vendita esclusivamente i propri prodotti.

2. Le norme nazionali di indirizzo di cui al comma 1 individuano i limiti qualitativi e territoriali e prevedono semplificazioni delle strutture e degli strumenti utilizzati applicando i concetti di flessibilità e di responsabilità dell'agricoltore in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerate dagli obblighi vigenti sull'etichettatura dei prodotti aziendali, purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, l'indirizzo del luogo di produzione, il numero di iscrizione all'albo, gli ingredienti, la parte di questi di provenienza non aziendale, la data di confezione e di scadenza e sia riportata la dicitura «prodotto di agricoltura contadina».

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, è consentita la trasformazione delle materie prime di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini iscritti all'albo per la preparazione e per il confezionamento dei seguenti prodotti:

a) confetture e conserve;

b) miele;

c) frutti in guscio;

d) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;

f) legumi;

g) latte;

h) uova;

i) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;

l) frutta e ortaggi;

m) vino e olio.

n) pane e affini;

o) carne (con limiti di numero di capi)

È consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, spezie, olio, aceto e simili.

5. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa.

6. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo sono individuati con regolamento della Regione sulla base di linee guida nazionali per le aziende contadine che entro un termine di novanta giorni

dall'approvazione della presente legge saranno stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni.

7. Nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini e in particolare:

- a) includono nei prodotti di cui al comma 4 eventuali altri prodotti caratteristici dei territori ove insistono coltivazioni o allevamenti tipici;
- b) stabiliscono eventuali specifiche deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti qualora sia verificata la sussistenza di un adeguato sistema di ricambio d'aria;
- c) stabiliscono i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo di laboratorio non determina la necessità di un cambiamento di destinazione dello stesso;
- d) dispongono ulteriori caratteristiche e dotazioni delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti in modo da assicurare che le operazioni di trasformazione siano effettuate nel rispetto delle norme igieniche e che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica;
- e) prevedono adeguate norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
- f) stabiliscono le modalità della vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati presso i mercati di vendita diretta.

ARTICOLO 5

(Accesso ai mercati, mercati locali e filiera corta)

1. Alle aziende agricole contadine è consentito l'accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza e di quelli limitrofi in ambito locale.

2. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano ad adottare un proprio regolamento per stabilire i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto che non può comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalità di accesso al mercato. Le associazioni sono altresì tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.

3. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

4. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono procedere alla vendita dei propri prodotti freschi presso i mercati contadini senza permessi preventivi.

ARTICOLO 6

(Agevolazioni ai commercianti di filiera corta)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, a ridurre in misura non inferiore all'80 per cento l'importo delle tasse e delle imposte gravanti sulle attività commerciali di vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità.

2. Per prodotti a chilometro zero si intendono i prodotti di prossimità provenienti da un'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla sede dell'azienda agricola contadina. I prodotti a chilometro zero possono essere venduti direttamente dall'azienda agricola contadina.

3. Per prodotti di qualità si intendono le produzioni secondo il metodo biologico o biodinamico e, comunque, a basso impatto ambientale.

ARTICOLO 7

(Sementi e razze locali)

1. In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione

e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e in particolare dall'articolo 9 relativo ai diritti degli agricoltori, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

- a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- d) la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento.

2. Le risorse genetiche conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblici e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresì essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali qualunque sia la nazionalità del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietà e razze, né loro parti e componenti.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri informali territoriali in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresì, a sostenere e incentivare, con misure specifiche per la biodiversità agricola la conservazione in situ, on farm e la coltivazione delle varietà e l'allevamento delle razze locali.

ARTICOLO 8

(Ospitalità e ristorazione rurale)

1. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono svolgere le attività agrituristiche indicate nella legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. L'ospitalità e la ristorazione rurale a base di prodotti aziendali possono essere esercitate fino a un massimo di dieci coperti e cinque posti letto.

3. L'ospitalità di cui al comma 2, si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se è effettuata con un massimo di tre camere e di cinque posti letto nei locali dell'azienda. Qualora l'attività di ospitalità sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di agriturismo, di affittacamere e di bed & breakfast.

4. La somministrazione di cui al comma 2, si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se è effettuata con un massimo di dieci coperti nei locali dell'azienda o all'aperto e con alimenti prodotti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa. Qualora l'attività di somministrazione sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di somministrazione di alimenti o bevande.

ARTICOLO 9

(Urbanistica)

1. I titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerati dai vincoli progettuali e urbanistici per:

a) la costruzione sul fondo, anche in economia diretta, di stalle, fienili, serre e altri annessi destinati esclusivamente alla propria attività agricola e occupazionale prevalente, purché con misure minime adeguate all'indirizzo produttivo dell'azienda, realizzati con un piano fuori terra, secondo tipologie conformi al contesto ambientale, solo con strutture rimovibili e senza nessuna possibilità di cambio di destinazione d'uso;

b) la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco.

2. Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene in favore di altri coltivatori, comporta l'obbligo di rimozione, anche forzata, degli annessi di cui al comma 1, lettera a).

3. I titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo possono eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli aziendali anche in economia diretta.

4. In deroga al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le aziende iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge, che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, qualora tali lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o di restauro conservativo o di realizzazione di nuovi manufatti nei limiti di cui al comma 1. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il titolare dell'azienda iscritta all'albo di cui all'art.3 svolge i lavori direttamente di persona o con l'ausilio dei familiari diretti oppure ricorre a maestranze o a lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili.

ARTICOLO 10

(Lavoro)

1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo è equiparato al volontariato, salvo i casi in cui sono utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. Se vi è uno scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende agricole contadine iscritte all'albo da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al periodo precedente.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel settore agricolo, in alternativa a quanto disposto dal comma 2, i coltivatori che svolgono attività agricola stagionale che si avvalgano della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono tenuti soltanto a comunicare agli organi preposti i nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo. 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».

3. Alle aziende agricole contadine iscritte all'albo non si applicano le tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a stabilire le tabelle agevolate, tenendo conto della prevalenza del lavoro manuale.

ARTICOLO 11

(Previdenza e servizi)

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Ulteriori riduzioni sono previste per i territori marginali, disagiati, ubicati in zone depresse e a maggiore criticità idrogeologica.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno diritto ad usufruire di:

- a) servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica;
- b) servizi gratuiti di assistenza per le relazioni con le pubbliche amministrazioni;
- c) controlli sanitari gratuiti sui prodotti alimentari trasformati e sui prodotti di origine animale al fine di verificarne la salubrità e di concordare eventuali misure correttive. Le sanzioni si applicano solo in caso di recidiva o di non corrispondenza della produzione a quanto autocertificato al momento dell'iscrizione all'albo.

ARTICOLO 12

(Fiscalità ed oneri)

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo sono:

- a) esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di 25.000 euro annui, dalla

tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni imposta o tassa relativa all'attività agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietà relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a un massimo di tre ettari;

b) tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo non sono tenuti all'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto le contribuzioni dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, in particolare, riduzioni per coloro che svolgono la loro attività nelle zone montane e svantaggiate.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite agevolazioni in materia energetica nonché in caso di assenza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole e ospedali.

5. Per l'acquisto di terreni agricoli si applicano: l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento e le imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 3 per cento complessivo.

6. Per l'acquisto di terreni agricoli le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e delle imposte di registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 168 euro.

ARTICOLO 13

(Misure di sostegno)

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

CAPO II

(Ripopolamento rurale e salvaguardia dei territori attraverso l'agricoltura contadina)

ARTICOLO 14

(Finalità)

La presente legge ha la finalità di tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti e di contrastare il consumo di terra e lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, tramite il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e delle loro trasformazioni a rischio di scomparsa, sostenendo le agricolture contadine come definite all'art.2 Capo I della presente legge.

ARTICOLO 15

(Norme per la tutela della terra e il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati)

1. Al fine di trasformare le zone rurali, in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate marginali, in territori di sperimentazione favorendo il ripopolamento umano residente e lavorativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalità, alla programmazione e alla pianificazione socio-economica in forma integrata ai sensi da quanto disposto dalla presente legge.

2. Entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a dare completa attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 al fine di recuperare, con precedenza per le aziende contadine, le terre incolte e abbandonate.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, facendo ricorso al patrimonio conoscitivo disponibile e sulla base delle scansioni geografiche, geomorfologiche e storico-insediative della pianificazione paesistica vigente, ovvero in applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, provvedono al censimento e alla classificazione anche cartografica degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali in funzione di caratteristiche riconosciute tendenzialmente omogenee.

4. Ai fini della classificazione di cui al comma **3**:

a) è censito ogni edificio rurale anche crollato o non più agibile;

b) è prevista la riedificabilità degli edifici di cui alla lettera a) mantenendo la stessa cubatura esclusivamente per gli edifici rurali da ricostruire nello stesso luogo stabilendo un vincolo di destinazione d'uso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono piani di manutenzione e salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa di aziende agricole contadine nei rispettivi territori anche con il coinvolgimento degli enti locali e dei contadini stessi.

6. Ai fini del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori **diretti**.

ARTICOLO 16

(Registro nazionale e registri regionali dei terreni abbandonati ed incolti)

1. Ai fini della presente legge si definiscono abbandonati i terreni agricoli, già coltivati, che non sono stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominato "Registro", nel quale sono censiti i terreni agricoli abbandonati. **Il Registro, anche utilizzando le banche dati esistenti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e le regioni, ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di cui al comma 4, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.**

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, **ove non abbiano già provveduto**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma **2**, ad istituire i rispettivi registri (di seguito denominati "Registri regionali") dei terreni agricoli **e a vocazione agricola** abbandonati, **dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito.**

3bis. In linea con i principi e le finalità di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art.1 Capo I e dell'art.1 e art.2, commi 1, 2, 3 e 4 del Capo II della presente legge, per quanto riguarda i beni agricoli di proprietà pubblica verrà data precedenza, per le dismissioni, agli edifici rurali che hanno già perso i requisiti minimi di agibilità o già crollati con un massimo di due ettari di terreno annesso, mentre verrà data precedenza alle soluzioni

di locazione e comodato d'uso per tutti gli altri terreni agricoli ed edifici rurali tuttora abitabili.

4. Le modalità di formazione e gestione dei registri regionali sono stabilite con il decreto di cui al comma 2, garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali.

5. Il Registro nazionale raccoglie, organizza ed elabora i dati provenienti dai registri regionali. Esso è tenuto ed aggiornato anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici.

6. In particolare, sono compresi nel Registro i seguenti elenchi di beni:

a) terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;

b) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;

c) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà delle province o dei comuni nonché aziende agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali delle terre agricole;

d) terreni agricoli e a vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle regioni territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la gestione del Registro e le modalità del conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

8. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO 17

(Richiesta di utilizzazione ed assegnazione di beni agricoli abbandonati di proprietà privata)

1. Chi intende promuovere un'attività agricola avvalendosi di terreni o edifici rurali abbandonati deve farne richiesta al Comune in cui essi sono situati. La richiesta è corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico.

2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune dove è situato il terreno abbandonato o in un comune limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni.

3. Il Comune, eseguiti gli adempimenti previsti dalla presente legge, accoglie il progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive e risulta di particolare utilità sociale per la comunità locale, anche tenuto conto degli eventuali terreni limitrofi coltivati.

4. Il Comune, acquisisce ogni utile informazione su coloro che dai pubblici registri risultino proprietari dei terreni abbandonati oggetto della richiesta di utilizzazione di cui all'articolo 3 o sui loro eredi qualora i proprietari risultino deceduti.

5. Acquisite le informazioni di cui al comma 4, il comune provvede a notificare ai proprietari la richiesta di utilizzazione, avvertendo che, ove non presentino, entro sessanta giorni, un progetto di utilizzo dei terreni abbandonati da iniziare entro novanta giorni, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzazione mediante assegnazione a terzi richiedenti. La richiesta è resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'Albo pretorio del comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 5, ovvero in caso di mancato inizio del progetto di utilizzo presentato dai proprietari nel termine previsto, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati,

previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente ed emette il provvedimento di assegnazione dei terreni in oggetto.

7. In presenza di una pluralità di richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da iscritti all'albo delle aziende contadine come definito all'art.3 Capo I della presente legge.

8. Il presentatore della richiesta di utilizzazione è immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità cui è tenuto l'assegnatario.

9. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività e, comunque, non può superare i due terzi del canone medio praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

10. I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari del terreno abbandonato per tre anni dal primo pagamento. Decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune, che li utilizzerà per indennizzare l'assegnatario che abbia apportato al terreno miglione di natura durevole.

11. Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio all'attività alla quale si è impegnato entro centoventi giorni dall'immissione nel possesso del terreno abbandonato.

12. Ove la attività previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dall'assegnazione.

13. Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.

14. Alla scadenza dei nove anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario, con un preavviso di almeno dodici mesi può chiedere la riconsegna dei terreni; in mancanza di richiesta del proprietario, il termine di utilizzo si rinnova per ulteriori nove anni e così anche per le ulteriori scadenze novennali. Il proprietario dovrà rimborsare il comune di eventuali indennità per miglione corrisposte nelle more all'assegnatario.

15. L'assegnazione viene meno nel caso in cui il proprietario dei terreni e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto, della durata di almeno nove anni rinnovabile e con un canone non superiore a quello previsto nell'assegnazione originaria.

ARTICOLO 18

(Richiesta di utilizzazione ed assegnazione di beni agricoli abbandonati di proprietà pubblica)

1. Chi intende promuovere un'attività agricola avvalendosi di terreni o edifici rurali abbandonati deve farne richiesta presso il Registro regionale di competenza di cui al comma 3 art.3 Capo II della presente legge. La richiesta è corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico.

2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune dove è situato il terreno abbandonato o in un Comune limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni. Il richiedente si impegna altresì a registrarsi all'albo di cui all'art.3 Capo I della presente legge qualora non vi sia già iscritto.

3. Il Registro regionale, eseguiti gli adempimenti previsti dalla presente legge, data comunicazione al Registro nazionale (comma 2 art.3 Capo II), eseguite le necessarie verifiche, ed ascoltato il parere dell'Ente proprietario, accoglie il progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive e/o risultati di particolare utilità sociale per la comunità locale, anche in termini del beneficio che può portare il ripopolamento rurale ed anche tenuto conto degli eventuali terreni limitrofi coltivati.

4. Acquisite le informazioni di cui al comma 3, il Registro provvede a notificare all'Ente proprietario la richiesta di utilizzazione, avvertendo che, ove non assuma, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei terreni abbandonati, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzazione mediante assegnazione a terzi richiedenti. La richiesta è resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune interessato e sul sito del Registro nazionale.

5. Contro la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati è ammessa opposizione degli aventi diritto al tribunale in composizione monocratica.

7. Il Registro regionale, decorsi i termini per eventuali opposizioni di cui al comma 4, o dopo che le medesime siano state rigettate, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

8. In presenza di una pluralità di richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da iscritti all'albo delle aziende contadine come definito all'art.3 Capo I della presente legge o quelle i cui progetti ad esse corredata contengano i requisiti che consentiranno l'iscrizione all'albo stesso.

9. Il presentatore della richiesta di utilizzazione è immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le

responsabilità cui è tenuto l'assegnatario. I beni agricoli in questione devono essere affidati mediante contratto agrario ai sensi della legge 203/82 o altrimenti in comodato d'uso gratuito.

10. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività e, comunque, non può superare i due terzi del canone medio praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

11. Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio all'attività alla quale si è impegnato entro centoventi giorni dall'immissione nel possesso del terreno abbandonato.

13. Ove la attività previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dall'assegnazione.

14. Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.

15. Qualora le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, non fossero state emanate dalle regioni entro i novanta giorni previsti dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora il Registro nazionale e quelli regionali delle terre agricole (di cui ai commi 2 e 3, art.3 Capo II della presente legge) non fossero stati istituiti e resi operativi nei modi ed i tempi previsti dalla presente legge; nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri entro i centottanta giorni previsti dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora esercitato i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i soggetti interessati possono presentare domanda di assegnazione dei terreni e beni rurali abbandonati di loro interesse di proprietà di Enti pubblici direttamente presso gli stessi Enti proprietari. La domanda deve indicare gli elementi che ne dimostrano l'appartenenza alle categorie di terreni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 Capo II della presente legge. I soggetti richiedenti hanno diritto ad ottenere, entro un termine di 60 giorni, risposta motivata da parte dell'Ente proprietario e, se di esito positivo o in mancanza di risposta, nel qual caso vale il principio di silenzio-assenso, entro ulteriori 60 giorni l'assegnazione del bene richiesto. In caso di risposta negativa il richiedente, qualora si ritenga insoddisfatto dalla motivazione addotta, può fare ricorso entro sessanta giorni presso il tribunale di competenza.

ARTICOLO 19

(Associazioni di promozione sociale)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti i Comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali uniche sufficientemente ampie da poter essere utilizzate da uno o più agricoltori contadini attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tra i proprietari dei terreni medesimi. Le finalità di tale accorpamento sono:

- a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;
- b) la conservazione della biodiversità;
- c) la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;
- d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

2. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», operano sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Comune. I proprietari che non aderiscono alle associazioni sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietà, in modo autonomo, secondo le stesse regole stabilite nella convenzione di cui al periodo precedente. Nel caso di terreni abbandonati il Comune può delegare le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la proprietà.

3. Le associazioni:

- a) sono patrocinate da uno o più enti locali;
- b) sono costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statuari;
- c) possiedono una struttura democratica secondo regole stabilite dal consiglio comunale o dai consigli

comunali nel caso di associazioni tra comuni, che garantisce una rappresentanza di genere paritaria negli organismi;

d) gestiscono attività economiche purché marginali ed eventuali entrate economiche non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci;

e) stipulano contratti di affitto o comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

f) attivano servizi e realizzano produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

g) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

4. Le cariche sociali delle associazioni non possono essere oggetto di retribuzione, i soci possono essere rimborsati per le spese sostenute durante l'attività dell'associazione e svolgere attività lavorative retribuite dall'associazione purché a carattere occasionale.

5. I Comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

ARTICOLO 20

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui **all'articolo 3 Capo I** con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.